



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., nonché Ufficio Scolastico provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., ed Ufficio Scolastico provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTI CONTUMACI

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.07.2020, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere docente della scuola infanzia, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2017 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.C. [REDACTED] di Grazzanise, esponeva di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 183 del 23.03.2020, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla

rivendicato, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato.

Conclusivamente deve riconoscersi il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore dell'istante, nelle operazioni di mobilità interprovinciale - per l'A.S. 2020/2021, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa.

Ciò, tuttavia, con la precisazione che il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede, per quanto già evidenziato, non è, infatti, illimitato e, pertanto, non può essere utilizzato quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, potendo in tal caso generare un danno per la collettività. In altri termini, dovendosi bilanciare gli interessi del familiare-lavoratore con gli interessi di copertura costituzionale che vengono in rilievo, il diritto di precedenza di cui si discute, a seconda delle specifiche situazioni fattuali in cui si intende esercitarlo, potrebbe, pertanto, risultare cedevole.

Nel caso di specie, a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente dalla quale si evince la disponibilità di posti, le resistenti, scegliendo di non costituirsi in giudizio, nulla provano.

Per tutti questi motivi, la domanda avanzata dalla ricorrente va accolta e, conseguentemente, va confermata la decisione pronunciata in sede cautelare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie definitivamente il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 13 comma IV del CCNI sulla mobilità docenti anno scolastico 2020/2021, dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore di [REDACTED], nelle operazioni di mobilità interprovinciale - per l'A.S. 2020/2021,

secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa;

- 2) per l'effetto, condanna le resistenti al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Si comunichi.

S. Maria C.V., 25.10.2023

Il Giudice

dott.ssa Valentina Paglionico